

Enti mutuanti all'entrata in vigore dello stesso C. U. 14 settembre 1931, anche se ancora non siano state rilasciate le corrispondenti delegazioni, ben inteso ove non sia possibile, le trasferire la suddetta garanzia sopra altri rispetti.

Ritiene quindi il Comune di Modigliana che trovandosi nella impossibilità di trasferire la garanzia sull'unico altro ce, spite vincolabile, imposta di consumo, perchè già vincolato, e poichè l'ultimo comma dell'art. 344 del detto C. U. stabilisce che lo stesso C. U. avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° gennaio 1932, ove il richiesto mutuo fosse deliberato prima di tale data, il citato art. 338 del C. U. sarebbe senz'altro applicabile nei confronti del Comune stesso.

È stato osservato dalla Direzione Generale che il Comune di Modigliana non interpreta esattamente la disposizione di cui al citato art. 338 del C. U. 14 settembre 1931, dovendosi invece ritenere che detta disposizione riguardi solamente gli impegni già assunti dai Comuni, per mutui